

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

A partire dal 9 maggio 2012 il cambio di residenza da altro Comune , dall'estero , di abitazione all'interno del Comune saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio (decreto legge 9/2/2012 n. 5 art. 5 convertito legge 4/4/2012), il cittadino potrà richiedere il certificato di residenza,

stato di famiglia e di nascita (questi solo se nato in Vetto) mentre per gli altri certificati si dovrà attendere che il Comune di provenienza abbia trasmesso e confermato i dati necessari (di norma entro 7 giorni).

L'ufficiale d'anagrafe non potrà accettare domande in un formato diverso da quello ministeriale o non compilate nelle parti necessarie contrassegnate con asterisco. La richiesta potrà essere presentata all'ufficio anagrafe nelle seguenti modalità:

- Di persona ritirando e compilando il modello fornito dal personale dell'anagrafe
- Con raccomandata, via fax, per posta elettronica ordinaria , con modulo firmato digitalmente ovvero con posta elettronica certificata , in questi casi si potrà o ritirare il modello presso l'ufficio o scaricarlo dal sito del Comune (modulistica) , se inviato per e.mail tutta la documentazione dovrà essere scannerizzata. Gli indirizzi di posta elettronica del Comune sono per l'anagrafe : anagrafe@comune.vetto.re.it , posta certificata : comune.vetto@legalmail.it , fax : 0522815694

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

Avvertenze importanti

- Nei 45 giorni successivi alla richiesta di residenza o di abitazione l'ufficio effettuerà , tramite l'Ispettore di Polizia Municipale , le verifiche al domicilio dichiarato per quanto riguarda il requisito indispensabile della dimora abituale (previsto dal DPR 223/89 art. 19) solo se queste risulteranno positive la residenza sarà confermata definitivamente, in caso contrario entro tale tempo sarà emesso preavviso di rigetto dell'istanza , il cittadino avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l'annullamento della residenza ed il ripristino dell'iscrizione. Qualora ,decorsi i predetti, non venga data al cittadino alcuna comunicazione o richiesta integrazione ,a quanto dichiarato, si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione , ai sensi art. 20 legge 241/1990 che disciplina l'istituto del silenzio assenso.
- Nel caso in cui nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un'altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all'ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica di residenza o cambio d'abitazione sarà irricevibile. Il consenso può essere dato:
 1. di persona , accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio ;
 2. compilando l'apposito campo del modello di dichiarazione e allegando obbligatoriamente fotocopia fronte-retro della carta identità.

Si avvisa che in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 prevedono infatti la decadenza dei benefici acquisiti e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.